



**REGOLAMENTO PER L'USO DEL
"PALATENDA CONVEGNI".**



REGOLAMENTO PER L'USO DEL "PALATENDA CONVEGNI".

Premesso. l'Ente Parco e l'Associazione Albergatori nel Parco Nazionale d'Abruzzo hanno sottoscritto apposita Convenzione con la quale l'Associazione proprietaria, mette a disposizione dell'Ente il "Palatenda Convegni" localizzato presso il Centro Visita del Parco, Foglio n. 21, sulle Particelle nn. 1016, 1017 e 1018 assunta in disponibilità per anni 9 (nove).

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

L'Ente Parco riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio, e può mettere a disposizione di associazioni, gruppi di cittadini o singoli cittadini, il "Palatenda Convegni" in disponibilità installata all'interno del Centro di Visita di Pescasseroli, per la realizzazione di iniziative e di attività, compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente stesso.

Il "Palatenda Convegni" può altresì essere messo a disposizione di enti pubblici territoriali (comuni, comunità montane, province, regioni, etc.), economici e non economici, associazioni di categoria e di rappresentanza, Università, Centri Studi e di ricerca, Imprese pubbliche e private, nazionali e internazionali.

Articolo 2 - Criteri generali e finalità

L'uso del "Palatenda Convegni" può essere concesso ai soggetti di cui all'art. 1. temporaneamente e per il periodo strettamente necessario allo svolgimento di iniziative e attività di promozione sociale e culturale, artistica ed educativa, quali assemblee, dibattiti, incontri, convegni, ed ogni altro tipo di attività sociale e culturale amministrativa e politica, che non abbia scopi di lucro.

Inoltre, compatibilmente con le esigenze dell'Ente Parco, l'uso del "Palatenda Convegni" può essere concesso anche per iniziative e manifestazioni promosse da istituzioni pubbliche e private, da gruppi di cittadini o da singoli cittadini residenti nell'area protetta, anche a scopo economico e produttivo, purché compatibile con le finalità del Parco.

In particolare l'uso del "Palatenda Convegni" è concesso per:

- ◆ la promozione di attività di volontariato;
- ◆ l'educazione all'ambiente;
- ◆ la promozione di attività turistiche compatibili con le finalità dell'Ente Parco;
- ◆ le attività educative e formative;
- ◆ la promozione della cultura, dello sport, delle attività ricreative e del tempo libero;
- ◆ l'educazione alla salute e alla sicurezza sociale;
- ◆ la protezione civile;
- ◆ la promozione di momenti di aggregazione, particolarmente rivolti ai giovani e all'infanzia, compatibili con le finalità dell'Ente Parco;
- ◆ la esposizione di prodotti e opere del territorio;
- ◆ mostre, convegni e congressi, eventi culturali, sociali, politici e amministrativi.

Articolo 3 - Criteri di priorità per la determinazione dei soggetti aventi diritto all'uso della Tensostruttura "Convegni"

L'Ente Parco stabilisce criteri generali di priorità tenendo conto del soggetto richiedente e della valenza pubblica o privata dell'attività svolta e dell'iniziativa proposta, fermo restando che hanno la precedenza i soggetti che operano per le finalità di cui all'art. 2, e a parità di condizioni il soggetto che ha presentato per primo la domanda all'ufficio protocollo dell'Ente.

- 1) Soggetto richiedente: a) istituzioni pubbliche e private;
- b) associazioni di volontariato, associazioni culturali, scuole, società sportive, comitati di operatori economici;
- c) associazioni/gruppi non formalmente costituiti;



d) cittadini promotori di iniziative e attività previsti nell'art. 2;

2) Svolgimento dell'attività: a) in prevalenza nel territorio del Parco e della a Zona di Protezione Esterna;
b) in prevalenza al di fuori del territorio del Parco e della Zona di Protezione Esterna.

3) Valenza dell'attività svolta: a) pubblica;
b) privata, riservata a gruppi, istituzioni o categorie specifiche.

Articolo 4 - Domanda per l'uso del "Palatenda Convegni".

La domanda per l'uso del "Palatenda Convegni", contenente gli elementi utili alla valutazione della richiesta, deve essere presentata all'ufficio protocollo dell'Ente Parco con congruo anticipo rispetto alla data dell'iniziativa o della manifestazione, e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima della data stessa.

Articolo 5 - Responsabilità e obblighi dell'utilizzatore

Il soggetto al quale è concesso l'uso del "Palatenda Convegni", è direttamente responsabile del corretto utilizzo della stessa e delle attrezzature ivi contenute, ed è tenuto, altresì, all'immediato risarcimento di eventuali danni all'impianto, nonché agli arredi ed alle attrezzature ivi presenti.

La Direzione dell'Ente, riscontrati i danni invia il verbale di accertamento all'utilizzatore entro 3 giorni e comunque prima che la stessa venga utilizzata da altri comunicando, se possibile, anche l'entità del risarcimento richiesto e le modalità per la riscossione.

Nel caso in cui sia necessario richiedere una perizia tecnica, l'entità del risarcimento richiesto verrà comunicata successivamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di accertamento.

In caso di inadempienza nel pagamento, si dà avvio al procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

E' inoltre a carico dell'utilizzatore, con esclusione di ogni responsabilità dell'Ente, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in occasione dell'utilizzazione del "Palatenda Convegni". L'utilizzatore è tenuto, altresì, al pagamento delle spese per il riscaldamento e l'illuminazione del "Palatenda Convegni", nonché altre eventuali spese per il periodo di utilizzazione della stessa che saranno quantificate sulla base dell'effettivo consumo registrato dagli appositi contatori installati e individuate e concordate preventivamente tra Ente Parco e utilizzatore.

Articolo 6 - Spese

La Direzione dell'Ente ha facoltà di chiedere al soggetto utilizzatore del "Palatenda Convegni" il versamento di una somma forfettaria, a titolo di rimborso spese, da definire concordemente tra le parti in relazione al tipo, alle caratteristiche e alla durata dell'utilizzazione. Il soggetto utilizzatore sottoscrive, altresì, apposito atto di impegno a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi.

Articolo 7 - Revoca dell'autorizzazione

E' facoltà dell'Ente Parco revocare o sospendere l'autorizzazione all'uso del "Palatenda Convegni" nel caso in cui:

- ◆ il soggetto utilizzatore non rispetti le norme del presente regolamento;
- ◆ il "Palatenda Convegni" venga usato per finalità diverse da quelle per le quali è stato autorizzato l'uso;
- ◆ particolari ragioni di pubblico interesse lo richiedano, secondo le valutazioni dell'Ente Parco.

